



Le misure di maggior interesse

Articolo 1 - Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici.

L'articolo 1 del decreto prevede uno stanziamento di **11,15 miliardi di euro** per il riconoscimento di un **contributo a fondo perduto** a favore di imprese e lavoratori autonomi a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 **sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.**

L'ammontare del contributo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

La menzionata percentuale è fissata al:

- 60% per i soggetti con ricavi non superiori a 100.000 euro;
- 50% per i soggetti con ricavi tra 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
- 40% per i soggetti con ricavi tra 400.000 euro e fino a un 1 mln di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi tra 1 e 5 mln di euro;
- 20% per i soggetti con ricavi tra 5 e 10 mln di euro

nel periodo d'imposta 2019 (secondo periodo antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge).

È, in ogni caso, garantito un contributo minimo pari a:

- 1.000 euro per le persone fisiche;
- 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. È stabilito un **limite massimo all'importo del contributo che è pari a 150.000 euro.**

Articolo 2 - Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.

L'articolo 2 **stanziava 700 milioni di euro** per l'anno 2021 in uno specifico Fondo presso il MEF destinato alle **Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano** per la concessione di **contributi** in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei **Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.**

Articolo 3 - Fondo autonomi e professionisti.

Il Fondo per l'**esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti**, istituito dall'ultima legge di bilancio 2021 nello stato

di previsione del Ministero del Lavoro, viene **incrementato di 1.500 milioni di euro**, arrivando a una dotazione complessiva per il 2021 di 2.500 milioni di euro.

La platea dei beneficiari è costituita dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni previdenziali dell'Inps e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ai sensi dei D.Lgs. n. 509/94 e n. 103/96. I soggetti beneficiari devono aver percepito nel 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli del 2019.

Restano inalterati i criteri attuativi per la concessione dell'esonero parziale mediante uno o più decreti del Ministero del Lavoro, nonché il ruolo di monitoraggio della spesa da parte degli enti interessati che comunicano i risultati al Ministero vigilante.

La norma subordina inoltre l'efficacia della disciplina, in quanto la stessa va considerata aiuto di Stato, all'autorizzazione della Commissione europea.

Articolo 4 - Proroga del periodo di sospensione della riscossione. Viene esteso al **30 aprile 2021** il **periodo di sospensione** del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da **cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento** affidati all'Agente della riscossione (termine prima fissato al 28 febbraio). Sono considerati validi i versamenti connessi alla Rottamazione *ter* e "Saldo e stralcio" se effettuati integralmente:

- entro il **31 luglio 2021**, per quanto riguarda le rate in scadenza il **28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020**;

- entro il **30 novembre 2021**, per quanto riguarda le rate in scadenza il **28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021**. Sono automaticamente **annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro** risultanti da **singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010** (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione) delle **persone fisiche** che hanno conseguito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

La stessa misura è estesa anche ai **soggetti diversi dalle persone fisiche** che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Articolo 5 - Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza Covid-19.

È prevista la possibilità di **definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato** in relazione alle **dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018**.

In particolare, la misura interessa i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge che **hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d'affari dell'anno 2020** rispetto al volume d'affari dell'anno precedente.

La definizione consiste **nell'abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità**, previste per le

dichiarazioni dei redditi dall'articolo 36-*bis* del D.P.R. n. 600/1973 e per le dichiarazioni IVA dall'articolo 54-*bis* del D.P.R. n. 633/1972.

Il comma 14, del medesimo articolo 5, stante la perdurante situazione emergenziale, al fine di **evitare un numero eccessivo di segnalazioni** anche nei confronti di soggetti potenzialmente beneficiari di interventi di sostegno, **differisce di un anno la decorrenza dell'obbligo di segnalazione** previsto a carico dell'Agenzia delle entrate dall'articolo 15, comma 7, del **decreto legislativo n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa)**, la cui decorrenza è fissata, a norma del medesimo comma 7, con riferimento alle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al primo trimestre dell'anno d'imposta successivo all'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa, differita al 1° settembre 2021 dall'articolo 5 del decreto legge n. 23 del 2020.

Articolo 6 - Taglio oneri in bolletta elettrica per le BT altri usi e Canone Speciale RAI.

L'articolo 6 del DL Sostegni destina **600 milioni di euro** per la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, attraverso i provvedimenti che ARERA dovrà adottare per intervenire sulle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore e oneri generali di sistema" per il periodo decorrente dal 1° aprile al 30 giugno 2021.

A differenza di quanto previsto a fine 2020 con la norma del DL Ristori, che valeva 180 milioni di euro per il 2021, per le imprese a cui è destinata la misura del DL Sostegni **non c'è alcun riferimento a codici ATECO**. Il taglio-oneri imprese da 600 milioni di euro è coperto per 180 milioni di euro mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dalla soppressione dell'intervento del DL Ristori, qui rivisto, e per i rimanenti 420 milioni dalle risorse impegnate con il DL Sostegni. Conseguentemente, tale intervento e in linea con quanto richiesto da Confartigianato, utilizza risorse derivanti dalla fiscalità generale, sollevando le PMI beneficiarie da interventi di socializzazione del relativo impatto.

Sempre a seguito delle specifiche sollecitazioni di Confartigianato, il medesimo articolo 6 riduce il Canone Speciale RAI per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico del 30 per cento e riconosce, altresì, un credito di imposta pari al 30 per cento dell'avvenuto versamento prima dell'entrata in vigore del provvedimento in discorso.

Articolo 7 - Disposizioni finanziarie relative a misure di integrazione salariale.

La norma in esame ridetermina i limiti della spesa destinata al finanziamento delle misure di integrazione salariale per l'anno 2021, rendendo disponibili risorse già stanziata a legislazione vigente (art. 12, D.L. n. 137/2020, e art. 1, comma 312, della legge n. 178/2020) ma non finalizzate.

A seguito della rideterminazione viene, quindi, incrementata l'autorizzazione di spesa di cui alla legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 299, legge n. 178/2020) al fine di

concorrere alla copertura delle nuove misure di integrazione salariale previste dal decreto.

Articolo 8 - Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale.

È previsto un **ulteriore trattamento di cassa integrazione ordinaria con causale Covid-19**, per un periodo pari a **13 settimane**, e di **assegno ordinario** (cioè la prestazione erogata da FSBA) e di cassa integrazione in deroga per un periodo pari a **28 settimane**, con una dotazione per l'anno 2021 di 2.901 milioni per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e di 1.603 milioni per i trattamenti di cassa in deroga.

Le 13 settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale devono essere collocate tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, mentre per i trattamenti di integrazione salariale in deroga e di **assegno ordinario** le 28 settimane devono essere **collocate tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021**. I trattamenti in esame non sono soggetti ad alcun contributo addizionale.

Viene confermato il termine di presentazione delle domande e di invio dei dati necessari all'Inps in caso di pagamento diretto da parte dell'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione i termini di cui sopra sono prorogati al mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Per la trasmissione dei dati all'Inps viene introdotta una procedura *ad hoc* con il flusso telematico "Uniemens-Cig" di nuova istituzione.

Ai Fondi di solidarietà bilaterale ex art. 27, D.Lgs. n. 148/2015, tra cui il Fondo dell'artigianato (**FSBA**), che garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario con causale Covid-19, per la medesima durata massima di 28 settimane collocate tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021, è assegnato tramite decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia, uno stanziamento pari a **1.100 milioni di euro per l'anno 2021**.

Articolo 8, commi 9-11 - Disposizioni in materia di licenziamento. La disposizione interviene sulla proroga del divieto di licenziamento individuando due diversi termini per la cessazione del blocco e legati alla fruizione dei nuovi periodi di integrazione salariale introdotti dal decreto. In primo luogo, viene **prorogato per tutti i datori di lavoro il blocco dei licenziamenti per motivo economico fino al 30 giugno 2021**. In particolare, fino a tale data:

- è precluso l'avvio delle procedure relative ai licenziamenti collettivi e sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola di contratto di appalto;
- in merito ai licenziamenti individuali, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 604/1966 e sono sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 il blocco permane solo per i datori di lavoro che fruiscono dell'assegno ordinario o della cassa integrazione in deroga con causale "Covid-19" (e, quindi, riguarda le imprese artigiane aventi diritto alla prestazione FSBA), secondo le durate previste dal comma 2 dell'articolo 8 (28 settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021).

Il blocco dei licenziamenti, sia collettivi sia individuali, non si applica alle seguenti ipotesi:

- cessazione definitiva dell'attività di impresa;
- accordo collettivo aziendale volto a incentivare la risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all'accordo stesso. In tal caso ai lavoratori sarà riconosciuta la NASpI;
- fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.

Articolo 9, comma 1 - Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione.

La disposizione prevede un rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, istituito presso il Ministero del Lavoro, pari a 400 milioni di euro per il 2021 e a 80 milioni di euro per il 2022.

Articolo 10 - Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.

L'articolo oltre ad assicurare un'ulteriore **indennità onnicomprensiva di 2.400 euro** alle stesse categorie di cui agli artt. 15 e 15-*bis* del decreto legge n. 137/2020, prevede, ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 un'indennità pari a 2.400 euro a favore delle stesse categorie di lavoratori, che presentano determinati requisiti, da erogarsi previa nuova domanda da presentare entro il 30 aprile 2021.

Si tratta, in particolare, di:

- **lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, anche in somministrazione**, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI;
- **lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- **lavoratori intermittenti**, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto;
- **lavoratori autonomi, privi di partita IVA**, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non

abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, a patto che siano già iscritti, alla data di entrata in vigore del decreto, alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

- **incaricati alle vendite a domicilio** con reddito annuo 2019 superiore a euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data di entrata in vigore del decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

La medesima indennità è riconosciuta ai **lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali** in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

- a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Articolo 11 - Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza. La disposizione, al comma 1, incrementa di **1 miliardo per il 2021** il Fondo per il reddito di cittadinanza. Il comma 2 prevede per il 2021 la sospensione dell'erogazione del reddito di cittadinanza, in luogo della decadenza, nel caso in cui i componenti del nucleo beneficiario stipulino uno o più contratti a termine e a condizione che il valore del reddito familiare non sia superiore a 10.000 euro annui. In tali ipotesi il beneficio economico resta sospeso per una durata corrispondente a quella dei contratti stipulati dal percettore, e comunque non oltre i sei mesi, riprendendo a decorrere al termine di ciascun contratto.

Articolo 12 - Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza.

L'articolo in esame riconosce l'erogazione di **tre mensilità del reddito di emergenza, da marzo a maggio 2021**, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza Covid-19, secondo i requisiti individuati dallo stesso articolo 82.

Viene, inoltre, ampliata la platea dei beneficiari prevedendo che le tre mensilità di Rem siano riconosciute, indipendentemente dal possesso dei requisiti, ai soggetti che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni di NASpI e DIS-COLL e che non siano titolari di contratto di lavoro subordinato, né di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, né di pensione sia diretta che indiretta.

La **domanda** per le quote di Rem è presentata all'INPS entro il **30 aprile 2021**.

Articolo 15 - Misure a sostegno dei lavoratori in condizioni di fragilità. Sono estese sino al **30 giugno 2021** le misure a tutela dei **lavoratori fragili** e dei lavoratori con disabilità grave (di cui all'art. 26, commi 2 e 2-bis, del D.L. n. 18/2020) con **equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero**

e previsione dell'esercizio dell'attività lavorativa in *smart working* anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. La norma specifica, inoltre, che i periodi di assenza equiparati a ricovero ospedaliero non sono computabili ai fini del periodo di comporto. Infine, il comma 3, tenuto conto del fatto che la legge di bilancio 2021 aveva esteso le tutele per i lavoratori fragili fino al 28 febbraio 2021, e al fine di evitare un vuoto normativo, prevede l'applicabilità delle misure sopra descritte anche per il periodo intercorrente tra il 1° marzo e la data di entrata in vigore del decreto.

Articolo 16 - Disposizioni in materia di NASpI.

L'articolo prevede che a decorrere dall'entrata in vigore del decreto e **fino al 31 dicembre 2021** l'indennità potrà essere concessa **a prescindere dalla sussistenza**, in capo al lavoratore, **del requisito dei 30 giorni di effettivo impiego** nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

Articolo 17 - Disposizioni in materia di proroga o rinnovi di contratti a termine.

La norma modifica nuovamente l'art. 93 del D.L. n. 34/2020 prevedendo la possibilità fino al **31 dicembre 2021** di **prorogare o rinnovare** i contratti a termine, **senza indicazione della causale**, per un periodo massimo di 12 mesi e **per una sola volta**, ferma restando la durata massima di 24 mesi.

Il comma 2 specifica che la deroga trova applicazione a partire dall'entrata in vigore del decreto e che, ai fini della sua applicazione, **non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti**.

Alla luce di tale precisazione, e tenuto conto del fatto che la disposizione in esame è sostitutiva della disciplina previgente, sembrerebbe quindi possibile adottare il nuovo regime a-casuale anche qualora il rapporto di lavoro sia stato già prorogato o rinnovato in applicazione del previgente art. 93 del D.L. n. 34/2020 (modificato, da ultimo, anche dalla legge di bilancio 2021 che ha previsto la possibilità di adottare il regime agevolato, sempre per una sola volta, fino al 31 marzo 2021).

Articolo 26 - Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica. Istituito, per l'anno 2021, presso il MEF, un Fondo di **200 milioni di euro** da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da Covid-19, ivi incluse le **imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici** e le imprese operanti nel **settore dei matrimoni e degli eventi privati**.

Articolo 28 - Adeguamento alle modifiche apportate al *Temporary Framework*.

L'articolo 28 adegua le prescrizioni di cui al D.L. 34/2020 (decreto Rilancio) alle ultime modifiche approvate dalla Commissione europea al quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato (cd. *Temporary Framework*), estendendone l'operatività fino

al 31 dicembre 2021 e aumentando l'intensità degli aiuti elevando i massimali stabiliti.

Articolo 30 - Ulteriori disposizioni di proroga.

Il comma 1, lett. a) dell'articolo 30 proroga dal 31 marzo al **30 giugno 2021 l'esenzione dal versamento del canone unico** di cui ai commi 816 e seguenti della legge n. 160 del 2019. Il beneficio fiscale riguarda le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l'attività di ristorazione) e le occupazioni temporanee che vengono realizzate per l'esercizio dell'attività mercatale. Il comma 1, lettera b) in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, proroga ulteriormente dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 le modalità semplificate di presentazione di domande di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili.

Articolo 38 - Misure di sostegno al sistema delle fiere. Viene previsto un **incremento di 150 milioni di euro** della dotazione del **Fondo destinato alla concessione, agli enti fieristici italiani, di contributi a fondo perduto** commisurati ai costi fissi sostenuti e non coperti da utili, ovvero misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo. Viene altresì istituito un **fondo di 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento**, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di fiere e congressi. Per la ripartizione degli importi e la concreta attuazione delle misure di ristoro si rinvia a un decreto del Ministro del turismo.